



COMUNE DI CAMERATA CORNELLO
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
TRANSITO SULLE STRADE AGRO SILVO-PASTORALI
DEL COMUNE DI CAMERATA CORNELLO**

(Ai sensi dell'art. 59 L.R. 31/2008)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 03.09.2025

Sommario

| | |
|--|----|
| REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO SULLE STRADE AGRO SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI | |
| CAMERATA CORNELLO | 1 |
| Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE | 3 |
| Art. 2 – ELENCO DELLE STRADE, MULATTIERE E SENTIERI..... | 3 |
| Art. 3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA..... | 3 |
| Art. 4 – LIBERA CORCOLAZIONE SENZA PERMESSO..... | 4 |
| Art. 5 – SOGGETTO GESTORE | 4 |
| Art. 6 – SEGNALETICA E BARRIERA..... | 4 |
| Art. 7 – ORDINANZA DI CHIUSURA..... | 5 |
| Art. 8 – MEZZI AUTORIZZABILI | 5 |
| Art. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI | 5 |
| Art. 10 – DANNI E CAUZIONI | 6 |
| ART. 11 – FONDO PER LA MANUTENZIONE | 6 |
| ART. 12 - GIORNATA DELLE STRADE PULITE | 6 |
| Art. 13 – PERMESSI..... | 7 |
| Art. 14 – SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI | 8 |
| Art. 15 – CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE | 9 |
| Art. 16 – REGISTRO DEI PERMESSI | 9 |
| Art. 17 – CONVENZIONE PER LAVORI | 9 |
| Art. 18 – ASPETTI TECNICO-GESTIONALI..... | 9 |
| Art. 19 – TRANSITO CON MEZZI MOTORIZZATI SU MULATTIERE E SENTIERI | 9 |
| Art. 20 – COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI | 10 |
| Art. 21 - VIGILANZA | 10 |
| Art. 22 - SANZIONI..... | 10 |
| Art. 23 – ENTRATA IN VIGORE..... | 10 |

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'utilizzo, da parte di veicoli a motore (eccezione fatta per le biciclette a pedalata assistita), delle strade agro-silvo-pastorali situate nel Comune di Camerata Cornello.
- 2) Le strade oggetto del presente regolamento, censite e classificate dalla Comunità Montana/Parco/Regione nell'ambito del piano della viabilità agro-silvo-pastorale, parte integrante del piano di indirizzo forestale, hanno le seguenti caratteristiche:
 - a) sono finalizzate prevalentemente al transito di veicoli a motore ad uso forestale o pascolivo;
 - b) sono di proprietà pubblica oppure, in tutto o in parte, di proprietà privata, ma dichiarate col presente regolamento di pubblica utilità;
 - c) posseggono caratteristiche tali da richiedere particolari cautele per il transito e tali da non renderle idonee al traffico ordinario;
 - d) non rientrano nella classificazione di cui all'art. 2 del Codice della strada.
- 3) Sono escluse dal novero delle strade agro-silvo-pastorali le strade con una funzione prevalente turistica-ricreativa e di accesso alle abitazioni.
- 4) Le presenti norme saranno applicate, previo accordo dei Comuni limitrofi, anche alle porzioni di strada esterne ai confini comunali, ma assegnate a questo Comune dal suddetto piano della viabilità.
- 5) Le presenti norme si applicano anche alle mulattiere e ai sentieri in cui è permesso il transito motorizzato ai sensi dell'art. 59 l.r. 31/2008.

ART. 2 – ELENCO DELLE STRADE, MULATTIERE E SENTIERI

- 1) Le strade oggetto del presente regolamento sono quelle presenti all'interno del piano della viabilità agro-silvo-pastorale, parte integrante del piano di indirizzo forestale e sono riportate in allegato A.
- 2) L'inserimento e l'aggiunta di nuove strade, su proposta del Comune o di iniziativa della Comunità montana di concerto col Comune, avviene mediante aggiornamento del piano della viabilità, parte integrante del piano di indirizzo forestale della Comunità montana/Parco, ove occorra nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica, nel cui ambito chiunque potrà presentare osservazioni a favore o contro l'inserimento di nuove strade. A seguito dell'aggiornamento del piano VASP, il Comune procede ad aggiornare l'allegato A "Elenco strade agro-silvo-pastorali" con apposita deliberazione.
- 3) L'elenco delle mulattiere e dei sentieri oggetto del presente regolamento, qualora siano individuate, sono quelle riportate in allegato B.

ART. 3 – CONDIZIONI DI SICUREZZA

- 1) Per le strade, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento non sono garantite le condizioni di sicurezza e la segnaletica prevista dal Codice della Strada.
- 2) Chiunque transiti sulle strade, sulle mulattiere e sui sentieri oggetto del presente regolamento accetta incondizionatamente il regolamento stesso e, chiedendo il permesso di transito, solleva automaticamente da ogni responsabilità il Sindaco e il Comune da danni, incidenti, anche mortali, che possano occorrere per qualsiasi causa o motivo, in particolare

per la presenza di pericoli oggettivi, ostacoli e la mancanza di segnaletica e di condizioni di sicurezza, nonché per la propria negligenza.

- 3) Pertanto, è vietato, salvo permesso scritto rilasciato dal soggetto gestore, il transito di tutti gli veicoli a motore sulle strade, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento ai sensi dell'art. 59 l.r. 31/2008.

ART. 4 – LIBERA CIRCOLAZIONE SENZA PERMESSO

- 1) Possono liberamente circolare, senza necessità di rilascio di permesso, tutti i mezzi di soccorso o di polizia, nonché tutti i mezzi che svolgono servizi di vigilanza a norma di legge, di protezione civile, di antincendio boschivo, gli veicoli a motore di proprietà dello Stato, della Regione, della Comunità montana, del Parco (*se presente*) e i mezzi delle società elettriche e municipalizzate, le biciclette, anche a pedalata assistita, i mezzi a trazione animale, purché utilizzati per ragioni di servizio e purché consapevoli dei rischi potenziali durante il transito.

ART. 5 – SOGGETTO GESTORE

- 1) Il soggetto gestore delle strade, mulattiere e sentieri oggetto del presente regolamento è il Comune di Camerata Cornello.
- 2) Il Comune:
 - a) può determinare il carico massimo transitabile sulle singole strade, mulattiere e sentieri o su tratti di esse;
 - b) determina il numero di permessi massimi da rilasciare, al fine di evitare un traffico eccessivo sulla strada, che possa accrescere situazioni di pericolo;
 - c) vigila affinché il numero di permessi di transito rilasciati, anche giornalmente, non ecceda il numero massimo di cui al punto precedente, anche assegnando ad ogni canale di vendita un numero massimo di permessi giornalieri da rilasciare;
 - d) segnala alla vigilanza l'eventuale mancato rispetto del divieto di transito;
 - e) rilascia e registra i permessi di transito;
 - f) incassa i proventi della vendita dei permessi di transito;
 - g) cura la manutenzione ordinaria della strada, come definita dall'art. 71 c. 2 del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali);
 - h) effettua gli interventi di manutenzione straordinaria che ritiene necessari.
- 3) Il sindaco vigila sull'operato del Soggetto gestore.

ART. 6 – SEGNALETICA E BARRIERA

- 1) Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico dal Comune mediante apposizione di idonei segnali riportanti la frase *“Strada agro-silvo-pastorale. Transito autorizzato ai soli possessori di autorizzazione comunale”*.
- 2) Analogamente, il Comune segnala la presenza di eventuali carichi massimi ammissibili al transito mediante idonea cartellonistica.
- 3) Nel caso di mulattiere e sentieri, i tracciati dovranno essere identificati i percorsi, indicati in allegato B, soggetti al traffico motorizzato con segnali di pericolo per il transito pedonale e ciclabile e preferibilmente col divieto alla circolazione pedonale e ciclabile.

- 4) Il Comune, al fine di ampliare la sicurezza, ha la facoltà di chiudere con idonea barriera, munita di chiave, le strade, mulattiere e sentieri soggette al presente regolamento.
- 5) Copia della chiave è messa a disposizione della polizia locale, della locale stazione dei carabinieri forestali, dell'Ente forestale territorialmente competente e degli altri Soggetti elencati all'art. 4 c. 1.
- 6) In alternativa o in aggiunta alla barriera, il Comune può installare una telecamera o altro sistema di video sorveglianza da remoto.

ART. 7 – ORDINANZA DI CHIUSURA

- 1) Il Comune può, in presenza di pericoli alla circolazione e negli altri casi previsti dalla legge, emanare un'ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari dei permessi.
- 2) L'ordinanza dovrà essere esposta in corrispondenza della segnaletica che riporta il divieto di circolazione e trasmessa all'Ente forestale di riferimento, ai Carabinieri forestali e agli altri Soggetti preposti ai controlli.

ART. 8 – MEZZI AUTORIZZABILI

- 1) I veicoli a motore devono rispettare la massa limite complessiva, in relazione alle caratteristiche tecniche della strada e riportate in allegato A oppure prescritta specificatamente in sede di rilascio di permesso.
- 2) I veicoli a motore, per circolare sulla viabilità agro-silvo pastorale, dovranno essere omologati, coperti da idonea polizza assicurativa, adeguati alle caratteristiche della strada e in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.
- 3) Eventuali veicoli a motore con massa complessiva superiore alle 7,5 Ton dovranno richiedere idonea autorizzazione, per la quale verrà stabilita una tariffa dedicata, deliberata dalla Giunta Comunale e l'eventuale versamento di una cauzione secondo quanto disposto all'art 10.

ART. 9 – ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' E NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI UTENTI

- 1) Chiunque chieda l'autorizzazione a circolare sulle strade, mulattiere e sentieri di cui al presente regolamento accetta di:
 - a) essere consapevole che la strada non è soggetta al Codice della Strada, in quanto il Comune non garantisce che le condizioni di sicurezza della strada stessa rispettano la normativa vigente;
 - b) essere consapevole che, circolando nella strada, lo fa a proprio rischio e pericolo e solleva il Comune da ogni responsabilità per incidenti;
 - c) garantire comunque il rispetto delle norme di comportamento contenute nel Codice della strada;
 - d) transitare con mezzi idonei, nel rispetto della classe di transitabilità della strada;

- e) transitare sempre a velocità moderata e in ogni caso non superiore a 30 Km/h, salvo diverso limite riportato dalla segnaletica apposta sulla strada;
- f) evitare ogni comportamento che possa determinare un danno alla strada o un peggioramento delle sue caratteristiche di transitabilità, mantenendo uno stile di guida appropriato;
- g) segnalare senza indugio ogni eventuale ostacolo al transito (sassi, rami e simili) od ogni situazione di pericolo che dovesse rilevare al Comune;
- h) qualora la strada sia chiusa con una sbarra o barriera, non cedere le chiavi e non consentirne la riproduzione e richiudere prontamente la strada dopo il proprio passaggio o chiuderla qualora la trovasse aperta.

ART. 10 – DANNI E CAUZIONI

- 1) Tutti i titolari dei permessi debbono rispondere al soggetto gestore per danni da loro causati alla strada, mulattiere e sentieri dalla circolazione o dal mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo precedente.
- 2) Il soggetto gestore può richiedere il versamento di un deposito cauzionale infruttifero o la stipula di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all’infrastruttura (sede stradale, opere d’arte e manufatti) causati dall’utente, in particolare a garanzia dell’eventuale carico massimo trasportabile, e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino in caso di danni.
- 3) In caso di danni, il soggetto gestore incamera, in tutto o in parte, la cauzione o la fidejussione prevista dal comma precedente, al fine di effettuare i necessari interventi di ripristino o di manutenzione.

ART. 11 – FONDO PER LA MANUTENZIONE

- 1) La manutenzione ordinaria e la custodia della viabilità agro-silvo-pastorale sono a carico del Comune di Camerata Cornello.
- 2) I contributi derivanti dal rilascio dei permessi sono destinati alla manutenzione ordinaria delle strade agro-silvo-pastorali e all’organizzazione di eventuali “giornate delle strade pulite e del verde” di cui all’art. 12.
- 3) Le entrate di cui al precedente comma 2, qualora eccedenti, possono essere utilizzate per le spese connesse all’attuazione del presente regolamento (segnalética, parcheggi, applicativi informatici per la gestione dei permessi e delle sanzioni) oppure per interventi di manutenzione straordinaria.

ART. 12 - GIORNATA DELLE STRADE PULITE O DEL VERDE

- 1) Il Comune può promuovere, in collaborazione con l’Ente forestale, Associazioni e Guardie Ecologiche Volontarie, le “Giornate del verde”, al fine di provvedere alla pulizia dai rifiuti, al taglio dell’erba, alla pulizia delle canalette e ad altri piccoli e semplici lavori manuali di manutenzione ordinaria della viabilità di cui al presente regolamento.
- 2) Il Comune può consentire che il lavoro svolto mediante una partecipazione attiva alla giornata sostituisca in tutto o in parte il pagamento del permesso di transito.
- 3) Il soggetto gestore provvede a:

- a) Assicurare i partecipanti contro gli infortuni;
- b) Verificare che i partecipanti utilizzino i necessari dispositivi di protezione individuale;
- c) Verificare che i partecipanti svolgano lavori commisurati alle loro capacità, abilità e professionalità: a tal fine il Soggetto gestore può chiedere una pre-iscrizione alla giornata, con un modulo contenente dati idonei a inquadrare le capacità dei partecipanti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

ART. 13 – PERMESSI

- 1) I permessi possono essere giornalieri o annuali.
- 2) Con la presentazione della richiesta di permesso di transito e con il pagamento della quota prevista, l'utilizzatore dichiara:
 - a. di rientrare nel novero degli aventi diritto;
 - b. di impegnarsi al rispetto delle condizioni elencate all'art. 9 c. 1 del presente regolamento;
 - c. di essere consapevole che la strada, mulattiera o sentiero non garantisce le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada;
 - d. di sollevare il Comune da ogni responsabilità per ogni evento nefasto.
- 3) Il permesso **giornaliero**, rilasciato dagli uffici comunali, può essere acquistato qualora attivato, anche presso esercizi commerciali convenzionati col Comune o specifici punti idoneamente attrezzati, anche automatici (cosiddette "colonnine"), nonché su siti internet, e deve essere datato e riportare la targa dell'veicolo a motore.
- 4) Per **tutti gli altri permessi** è necessario presentare richiesta scritta al Comune, anche tramite mail comunale info@comune.cameratacornello.bg.it, anche tramite sito internet, con le seguenti modalità:
 - a) La domanda, presentata su modello apposito (cartaceo o digitale), dovrà contenere:
 - l'indicazione della strada da percorrere;
 - il numero di targa del/degli veicolo a motore/i da autorizzare;
 - l'attestazione dei requisiti previsti dalla categoria di appartenenza;
 - documento d'identità del/i richiedente/i;
 - libretto di circolazione del/i veicolo/i.
 - b) Il permesso rilasciato conterrà i seguenti elementi:
 - ✓ numero di targa del/i mezzi autorizzati;
 - ✓ intestatario del permesso;
 - ✓ il periodo di validità;
 - ✓ la strada interessata;
 - ✓ i riferimenti normativi.
 - c) Il permesso viene rilasciato entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, su apposito modulo stampato o su pdf stampabile, e deve essere sempre collocato sull'veicolo a motore in posizione ben visibile per facilitare i controlli.
- 5) In occasione del rilascio del permesso, per i veicoli a motore con massa complessiva superiore alle 7,5 ton, il comune può prevedere specifiche prescrizioni, ad esempio limitare la massa trasportabile o il numero dei viaggi o gli orari di accesso alla strada.
- 6) Il permesso può riguardare tutte le strade o solo alcune di esse o una sola.

ART. 14 – SOGGETTI TITOLARI DEI PERMESSI

- 1) Il Comune può rilasciare il permesso di transito, con le modalità specificate, alle seguenti categorie di utenti:

| Categoria | Utenti | Tipologia | Fascia di contributo | Il pagamento di un singolo permesso dà diritto a circolare con: |
|-----------|---|---------------------|----------------------|--|
| A | ✓ Persone diversamente abili, aventi apposito contrassegno auto per persone con deambulazione ridotta. | ANNUALE/GIORNALIERO | ESENTE | 1 veicolo a motore |
| B | ✓ Agricoltori, selvicoltori e alpeggiatori che conducono (ossia che coltivano, essendo proprietari, titolari di diritto reale o titolari di contratto in essere) terreni agricoli, forestali e pascolivi raggiungibili solo dalle strade del presente regolamento | ANNUALE/GIORNALIERO | 1 | 1 veicolo a motore + 1 veicolo a motore aggiuntivo per un familiare di 1° grado /coniuge |
| C | ✓ Soggetti che devono effettuare attività con utilità sociale e senza scopo di lucro (attività di studio, di ricerca, didattiche divulgative, celebrazione di funzioni religiose o attività di volontariato per l’organizzazione di feste, manifestazioni sportive o altri eventi assimilabili organizzati da enti pubblici, parrocchie, Onlus o comunque senza fini di lucro); | ANNUALE/GIORNALIERO | 1 | 1 veicolo a motore |
| D | ✓ Proprietari, affittuari, usufruttuari o altri aventi diritto sugli immobili serviti dalla strada (proprietari di case, di boschi e di altri terreni non agricoli); | ANNUALE/GIORNALIERO | 1 | 1 veicolo a motore + 1 veicolo a motore aggiuntivo per un familiare di 1° grado /coniuge |
| E | ✓ Residenti nel Comune di Camerata Cornello | ANNUALE/GIORNALIERO | 1 | 1 veicolo a motore |
| F | ✓ Soggetti per i quali il transito è funzionale allo svolgimento di attività economiche atte alla gestione attiva o a lavori finalizzati alla conservazione del territorio (agro-forestale, difesa idrogeologica, naturalistica e ambientale ecc.) | ANNUALE/GIORNALIERO | 2 | 1 veicolo a motore |
| G | ✓ Soggetti per i quali il transito è funzionale allo svolgimento di attività economiche turistico, ricreative, feste, gare o manifestazioni diverse dal punto C, altra attività economica non finalizzata alla tutela e alla conservazione del territorio forestale e montano | ANNUALE/GIORNALIERO | 2 | 1 veicolo a motore |
| H | ✓ Soggetti muniti di licenza per l’attività venatoria o della pesca, per la raccolta di funghi e di tartufi, da esercitare in località determinate e nei periodi consentiti. | ANNUALE/GIORNALIERO | 2 | 1 veicolo a motore |
| I | ✓ Persone che vogliono accedere alla strada per motivi turistico ricreativi o per pernottare presso strutture ricettive o immobili adibiti a tale uso | ANNUALE/GIORNALIERO | 2 | 1 veicolo a motore |

ART. 15 – CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANUTENZIONE

- 1) Il permesso è rilasciato a seguito del versamento di una somma che rappresenta il contributo, da parte dell'utilizzatore della strada, mulattiere e sentieri, alle spese di manutenzione ordinaria.
- 2) Per le categorie di utenti A i permessi sono gratuiti.
- 3) Salvo quanto indicato nella tabella del precedente articolo, il permesso è rilasciato per un unico veicolo a motore per le categorie A – C – E – F – G – H- I, mentre per le categorie B – D potrebbe essere rilasciato anche un permesso aggiuntivo per un familiare di 1° grado/coniuge; in caso di sostituzione del veicolo a motore (es. vendita, furto o rottamazione di un veicolo a motore e acquisto di uno nuovo), il titolare può chiedere il rilascio di un nuovo permesso in sostituzione di quello già rilasciato, che decade, senza spese ulteriori. Il richiedente può comunque chiedere di traslare il permesso su un altro veicolo a motore di sua proprietà.
- 4) L'ammontare dei contributi per la manutenzione ordinaria delle strade e le condizioni da applicare per il rilascio dei permessi sono individuati dalla Giunta comunale in maniera tale da mirare alla copertura dei costi di manutenzione ordinaria delle strade.

ART. 16 – REGISTRO DEI PERMESSI

- 1) I permessi rilasciati devono essere annotati dal Comune su apposito registro, anche digitale, con indicazione del titolare, dei mezzi e dei percorsi autorizzati, della scadenza e dell'importo dei contributi incassati.
- 2) Per i permessi giornalieri devono essere annotati esclusivamente il numero dei permessi rilasciati giornalmente ed il soggetto che si è preso carico della distribuzione.

ART. 17 – CONVENZIONE PER LAVORI

- 1) Il Comune può stipulare una convenzione coi soggetti autorizzati al transito, in base alla quale essi si impegnano a realizzare lavori ed opere di manutenzione.
- 2) Il Comune può concedere che lavori realizzati sostituiscano in tutto o in parte il pagamento del contributo per il transito.

ART. 18 – ASPETTI TECNICO-GESTIONALI

- 1) L'approvazione della modulistica necessaria (permessi, registri, segnaletica tipo) e la definizione delle modalità operative e gestionali, nel rispetto delle presenti norme, sono demandati ai competenti organi comunali.

ART. 19 – TRANSITO CON MEZZI MOTORIZZATI SU MULATTIERE E SENTIERI

- 1) Il transito su mulattiere e sentieri con mezzi motorizzati è vietato, salvo che per le mulattiere e i sentieri elencati in allegato B, il cui transito è assimilato a quello sulla viabilità forestale e silvo-pastorale e soggetto al presente regolamento, compreso il pagamento dei permessi quando dovuti.

- 2) I sentieri e le mulattiere elencati in allegato B sono stati individuati dal Comune escludendo i percorsi:
 - a. inseriti nella Rete escursionistica individuata dalla l.r. 5/2017 (Rete escursionistica della Lombardia e interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico);
 - b. nelle aree protette e nei siti natura 2000 ove la normativa di settore vieta il traffico motorizzato.

ART. 20 – COMPETIZIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI

- 1) Gare e manifestazioni di ciclocross, trial, motocross, fuoristrada, motoslitte che interessano le strade forestali e silvo-pastorali, le mulattiere ed i sentieri possono essere autorizzate dall’Ente forestale ai sensi dell’art. 59 c. 4 bis della l.r. 31/2008 e dell’art. 37 del r.r. 5/2007 su tracciati che non siano inseriti nella Rete escursionistica della Lombardia (l.r. 5/2017).
- 2) Nell’atto autorizzativo si dovranno indicare i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo l’eventuale versamento della cauzione o di una fidejussione.

ART. 21 - VIGILANZA

- 1) Gli organi di Pubblica Sicurezza, la Polizia Locale (Provinciale o Comunale), i Carabinieri Forestali sono incaricati della vigilanza sulla osservanza del presente regolamento.
- 2) Le Guardie Ecologiche Volontarie, debitamente formate e autorizzate, potranno concorrere alla vigilanza secondo le norme vigenti.
- 3) La vigilanza potrà essere effettuata anche tramite telecamere, droni o qualsivoglia alta tecnologia disponibile, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
- 4) Gli organi incaricati dei controlli dovranno ricevere, per tempo, il presente regolamento, gli eventuali aggiornamenti e le ordinanze di chiusura assoluta.

ART. 22 - SANZIONI

- 1) L’accesso con veicoli a motore senza permesso sulle strade agro-silvo-pastorali del Comune costituisce violazione al presente regolamento punita con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 61 c. 10 della l.r. 31/2008. Tale sanzione è aggiornata ogni tre anni dagli uffici della Giunta regionale ai sensi dell’art. 61 c. 14 della l.r. 31/2008¹.
- 2) Il Comune, in caso di ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l’autorizzazione al transito o vietarne il rinnovo.
- 3) Il rapporto per le violazioni del presente regolamento è presentato al Comune, ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, cui compete la decisione sull’irrogazione della sanzione amministrativa.

ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01.01.2026.

¹ Ultimo aggiornamento prima dell’approvazione della presente deliberazione: decreto 16446/2022 per il triennio 2023-2025, BURL 48 del 1° dicembre 2022, **sanzione da 139,05 euro a 417,16 euro**)

Allegato A: Elenco delle strade

| CODICE | NOME STRADA | TIPO | LUNGHEZZA | CLASSIFICAZIONE | CATEGORIA | Sottoposta a procedimento VAS | Veicoli autorizzabili |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|---|--|-----------------------|
| S016048_00001 | ERA - CAP | Forestale e silvo pastorale (FOR) | 3.725 m | esistente | C2 – TRATTORI FORESTALI O CON RIMORCHIO | no perché già esistente nella rete ASP | |
| S016048_00006 | COSTA TREINA - VALSECCA | Forestale e silvo pastorale (FOR) | 1.300 m | desiderata | D - ANIMALI DA SOMA | no perché già esistente nella rete ASP | |
| S016048_00002 | BARACCA - SOTTO LE GOGGIE | Forestale e silvo pastorale (FOR) | 400 m | esistente | C3 – PICCOLI TRATTORI | no perché già esistente nella rete ASP | |
| S016048_00004 | CA' BIANCA - PIAZZARI | Forestale e silvo pastorale (FOR) | 1.130 m | esistente | C3 – PICCOLI TRATTORI | no perché già esistente nella rete ASP | |
| S016048_00008 | TASSI - MULINO DEL BRETTO | Forestale e silvo pastorale (FOR) | 400 m | desiderata | D - ANIMALI DA SOMA | no perché già esistente nella rete ASP | |
| S016048_00003 | BRUGA - COSTA TRAINA | Forestale e silvo pastorale (FOR) | 1.130 m | esistente | C3 – PICCOLI TRATTORI | no perché già esistente nella rete ASP | |
| S016048_00007 | BUFFALORA - LA VECCHIA | Forestale e silvo pastorale (FOR) | 1.600 m | esistente | C3 – PICCOLI TRATTORI | no perché già esistente nella rete ASP | |
| S016048_00005 | PAGLIARI - PIAZZOLI | Forestale e silvo pastorale (FOR) | 510 m | esistente | D - ANIMALI DA SOMA | no perché già esistente nella rete ASP | |

Allegato B: Elenco di mulattiere e sentieri con transito motorizzato

| Numero | Tipo (mulattiera o sentiero) | Nome | Lunghezza | Inizio | Fine | Lunghezza |
|--------|------------------------------|------|-----------|--------|------|-----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |